



COMUNE DI ORIO CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE
DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5,
DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.

INDICE

Art. 1 - Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione

Art. 2 - Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione

Art. 3 - Personale partecipante alla ripartizione del fondo

Art. 4 - Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

Art. 5 - Penalità

Art. 6 - Assicurazioni

Art. 7 - Norme finali, rinvio ed entrata in vigore

Articolo 1
Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione

1. Il fondo di cui all'articolo 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (di seguito "Codice"), e successive modifiche ed integrazioni, è costituito da una somma pari alla percentuale stabilita per legge dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, intendendosi per tale l'importo per lavori e somme per la sicurezza non soggette a ribasso poste a base d'asta (somme a disposizione, I.V.A., spese tecniche e imprevisti esclusi) come risultante dal quadro economico dell'opera definitivamente approvato. La somma così costituita è comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali e l'IRAP a carico dell'Ente.

2. La percentuale effettiva, entro il limite massimo di cui al comma 1, è stabilita nell'atto di approvazione del progetto preliminare dell'opera o del lavoro o del piano urbanistico ovvero da altro specifico atto in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare e la ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere con particolare riguardo alle sanzioni espressamente previste per talune figure professionali.

3. La graduazione in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi, viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- progetti con importo fino ad € 1.000.000,00: entro il limite massimo del 100% della percentuale fissata per legge;
- progetti con importo superiore: entro il limite massimo del 80% della percentuale fissata per legge.

4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

Responsabile unico del procedimento	15%		15%
Nucleo tecnico		Progetto preliminare	5%
		Progetto definitivo	15%
	40%	Progetto esecutivo	10%
		Piano di sicurezza o stima oneri per la sicurezza	5%
		Collaboratori tecnici e amm.vi	5%
Ufficio direzione lavori	40%		40%
Collaudo o C.R.E.	5%		5%
Totale	100%		100%

6. Nel caso di progettazione e/o direzione lavori e/o collaudo affidate a professionisti esterni, stante la maggiore difficoltà e complessità delle procedure e la conseguente maggiore responsabilità in capo al Responsabile del Procedimento, la percentuale di ripartizione dell'incentivo ad esso attribuita è pari al 50%.

7. Qualora alcuna delle fasi elencate nella tabella di cui al comma 5 non dovesse rendersi necessaria e non venisse, pertanto, espletata, ovvero nel caso che una o più funzioni siano interamente o parzialmente affidate all'esterno, le relative percentuali di ripartizione dell'incentivo non verranno riconosciute al personale interno e le corrispondenti somme costituiranno economie, fatto salvo il caso del comma precedente.

8. Le percentuali di cui ai commi precedenti sono calcolate sulla base dell'importo a base di gara del progetto esecutivo, se riferite ad attività relative alla progettazione, oppure dell'importo risultante dallo stato finale dei lavori, se

riferite ad attività afferenti alla fase esecutiva. In caso di perizia di variante e suppletiva, qualora si renda necessaria la riprogettazione delle opere, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante o suppletiva.

9. Le prestazioni elencate al comma 5 per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del "Codice" e successive modifiche ed integrazioni. Relativamente ai lavori da eseguirsi in economia per la celerità di intervento, a norma del Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale generale del Comune, i livelli di progettazione di cui al precedente comma 5 si intendono comunque integralmente svolti qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla modesta dimensione dei lavori, il responsabile del procedimento ritenga gli elaborati descrittivi e grafici redatti sufficientemente esaustivi.

10. Nel caso di prestazioni parziali sempre nell'ambito di quelle sopra elencate (per esempio redazione soltanto di alcune tavole grafiche o soltanto di alcuni elaborati letterari) le percentuali verranno rapportate alle effettive prestazioni all'atto dell'affidamento dell'incarico; salvo speciali motivazioni, da enunciare all'atto dell'incarico stesso e da riprendere in sede di liquidazione, si procederà in linea di massima alla suddivisione delle percentuali proporzionalmente al numero di elaborati grafici o il numero di pagine degli elaborati letterari redatti.

11. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa dal consulente, certificato congruo dal Responsabile del Procedimento, determina la riduzione del compenso al personale degli Uffici Tecnici del Comune.

12. L'erogazione del fondo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dei dipendenti ed al lordo degli oneri riflessi che fanno carico all'Amministrazione comunale.

Articolo 2

Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dall'Ufficio Tecnico del Comune di Orio Canavese, il fondo di cui al precedente articolo 1 è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente.

2. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune di Orio Canavese sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e tra questi in particolare:

il piano regolatore generale; i Piani attuativi del PRG; il piano di area vasta; il piano d'area dei trasporti; il piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali; il piano di riqualificazione urbana e ambientale; il piani di recupero; il piano del traffico, l'adeguamento del Regolamento Edilizio alle norme del PRG;

• Le varianti generali e particolari ai predetti strumenti.

3. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e, per quanto applicabile, alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° Dicembre 1969, n. 6679.

4. La tariffa urbanistica - ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° Dicembre 1969, n. 6679 - prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo, un compenso, valutato a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della tariffa professionale. Tale compenso, commisurato all'estensione del territorio Comunale ovvero dell'Associazione per i piani d'area vasta, al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi ed alle analoghe prestazioni, viene approvato dalla Giunta Comunale, o dalla Conferenza dei Sindaci, sentito il Responsabile del Procedimento, al netto dei rimborso di eventuali spese debitamente documentate.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

- Responsabile unico del procedimento 10%
 - Gruppo di progettazione o progettista 75%
 - Collaboratori tecnici o amministrativi 15%
- (in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto)

Articolo 3

Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo oggetto del presente Regolamento, il personale interessato è quello individuato dall'art. 92, comma 5, del "Codice" e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.
2. La Giunta - sentito il Responsabile del servizio - individua negli atti programmatori i progetti da affidare ai tecnici dell'ente nell'ambito del programma dei lavori pubblici; inoltre, per ogni opera provvede a designare il Responsabile unico del Procedimento (art. 10 del "Codice").
3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il Nucleo Tecnico che è composto dai Progettisti, i Coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione e i Collaboratori Tecnici e Amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto.
4. Al Responsabile unico del Procedimento, cui è affidata la responsabilità e la vigilanza delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, compete l'onere della costituzione del Nucleo tecnico. In tale atto dovranno essere indicati gli elaborati in cui si articolano le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, i servizi occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento. Il Responsabile del Procedimento, nell'ambito della formalizzazione dei Nuclei, articolerà e designerà le figure professionali e quelle amministrative occorrenti, a partire dall'attività di progettazione fino alla fase finale del collaudo.
5. Il Responsabile del Procedimento provvede altresì a costituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori in cui sono previsti il Direttore dei Lavori, i Direttori Operativi, gli ispettori di cantiere.
6. La nomina dell'Organo di Collaudo, ove necessario, avviene a cura del Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera. L'incarico del collaudo viene affidato a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla categoria e tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.
7. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato dal Responsabile del Procedimento, a tecnici esterni.
8. La scelta degli atti di pianificazione, e le priorità fra questi, sono preventivamente definite negli atti programmatori della Giunta, ed approvati, in conformità al Piano degli Investimenti ed al Bilancio Annuale e Pluriennale. La Giunta designa inoltre i responsabili dei procedimenti di pianificazione ai quali spetta la costituzione dei rispettivi Gruppi di lavoro.
9. I Responsabili dei Procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al Responsabile di Servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Direttore Generale o, in sua assenza al Segretario dell'Ente, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
10. Il Responsabile del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione

ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

11. Quando l'opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più Comuni, il Responsabile del Procedimento può essere motivatamente designato dalla Conferenza dei Sindaci, su proposta del Sindaco del Comune in cui debba realizzarsi l'opera o la parte principale della medesima, tra i tecnici degli Uffici dei vari Enti, tenuto conto della professionalità e competenza dei medesimi.

12. Al fine di utilizzare al meglio le risorse tecniche dell'Ente e, se esistente, dell'Associazione Intercomunale, quando l'opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più Comuni appartenenti all'Associazione, il Responsabile del Procedimento può costituire il gruppo di lavoro previsto dall'art. 2, comma 3 del presente regolamento, individuando e nominando i progettisti, i coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione, i collaboratori tecnici e amministrativi, il Direttore dei Lavori, gli eventuali Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere e il Collaudatore, attingendo dal personale dipendente di altri Comuni aderenti all'Associazione, previa approvazione di atto di indirizzo da parte della Conferenza dei Sindaci, sentiti i Dirigenti o i Responsabili dei Settori/Aree degli Enti interessati.

13. Il Responsabile del Procedimento, attraverso l'attività complessiva di progettazione e/o pianificazione, persegue gli obiettivi definiti dal Comune o dall'Associazione.

14. Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dai regolamenti o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo in oggetto, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune o ai Comuni interessati, nel caso in cui l'opera o il Piano riguardi più Enti appartenenti all'Associazione Intercomunale, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 4

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il Gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei Gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art.1 del presente regolamento.

2. La determinazione di liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale o, in sua assenza, del Segretario Comunale, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal Responsabile del Procedimento.

3. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al Nucleo Tecnico prima dell'appalto dei lavori. Parimenti l'incentivo all'Ufficio Direzione Lavori ed al collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato dell'avvenuto collaudo. L'incentivo al Responsabile unico del procedimento può essere liquidato al 50% dopo l'appalto e al 50% dopo il collaudo.

4. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate:

Prestazioni	
per la adozione del piano	50%
per la redazione di eventuali controdeduzioni	30%
ad avvenuta approvazione del piano da parte del Consiglio Com.le	20%
Totale generale	100%

5. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune o dei Comuni interessati e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.

Articolo 5 Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del Responsabile del Procedimento nei termini previsti nella determina di costituzione del Gruppo di lavoro, sarà applicata una penale pari al 2% del compenso spettante a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni.
2. Parimenti si procederà nei confronti del Responsabile e dei componenti del Gruppo di Pianificazione costituito ai sensi del predetto art. 2, comma 3.
3. E' facoltà del Comune o dell'Associazione, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del Responsabile del procedimento ovvero rimuoverlo dall'incarico.
4. Diversamente da quanto previsto ai commi 1 e 2, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e che la motivazione del ritardo sia da imputare a fattori esterni non imputabili allo stesso Gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Direttore Generale o, in sua assenza del Segretario, ovvero con atto della conferenza dei sindaci, su proposte del Sindaco di riferimento, sentito il Responsabile del Procedimento.
5. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

Articolo 6 Assicurazioni

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 90 del "Codice", l'Amministrazione garantisce la stipulazione per intero di adeguate polizze assicurative, con oneri a proprio carico, per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione a norma del presente regolamento.
2. In virtù della Determinazione n° 10/2001 del 23.02.2001 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'Amministrazione provvederà inoltre a stipulare, a proprio carico, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento; i singoli incaricati, a propria cura e spese, potranno stipulare apposite polizze a copertura della colpa grave.

Articolo 7 Norme finali, rinvio ed entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento al "Codice" ed alle norme vigenti in materia.
3. L'introduzione di nuove norme comunitarie, nazionali, regionali o statutarie, nelle materie oggetto del presente regolamento, si intende automaticamente recepita.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore a norma dell'articolo 73, comma 6, dello Statuto comunale.